



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 415 CSAT 29 del 19 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 19 aprile 2022

E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 109/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ATLETICO MESSINA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. De Tommasi Michele.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Atletico Messina–Milazzo del 26.03.2022.

C.U. n. 372 del 29.03.2022.

Con pec del 6 aprile 2022 diretta a questa Corte Sportiva l'A.S.D. Atletico Messina, facendo seguito alla pec indirizzata al giudice sportivo, chiedeva copia del referto relativo alla gara in oggetto, atti che venivano inviati in pari data.

Con successiva pec del 12.04.2022 l'A.S.D. Atletico Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha inviato i motivi di reclamo.

In via preliminare si osserva che il proposto reclamo è inammissibile sotto vari profili e più precisamente: a) Il preannuncio di reclamo oltre che tardivo non risulta sottoscritto dal Presidente pro tempore; b) pur volendo ammettere la tempestività del preannuncio i motivi dovevano essere depositati entro cinque giorni dalla data di ricevimento degli atti richiesti. Orbene poiché gli atti sono stati inviati alla reclamante in data 06.04.2022, giusta pec di pari data, i motivi dovevano pervenire a questa Corte entro e non oltre il giorno 11 aprile 2022.

La declaratoria di inammissibilità preclude l'esame di ogni questione di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 114/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SAN VITO LO CAPO (TP) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Liparoti Andrea.

Campionato C5 Serie C1 Girone "A" Gara: San Vito Lo Capo–Marsala Futsal del 02.04.2022.

C.U. n. 384 del 05.04.2022.

Con reclamo inviato a mezzo pec del 12.04.2022 l'A.S.D. San Vito Lo Capo, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal GST come in epigrafe riportata chiedendone l'annullamento o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi.

Preliminarmente si osserva che il reclamo così come proposto è inammissibile ed invero la gara in questione rientra tra quelle per cui è prevista la procedura con termini abbreviati regolamentati con C.U. n. 160/A del 3 febbraio 2022, più volte riportato sui C.U. di questo Comitato.

In particolare è previsto, a pena di inammissibilità del reclamo: a) che entro le ore 24,00 del giorno di pubblicazione del C.U. su cui sono stati riportati i provvedimenti disciplinari che si intendono impugnare la Società deve depositare, a mezzo pec diretta alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, il preannuncio di reclamo; b) che i motivi vengano depositati, sempre a mezzo pec diretta alla CSAT, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U.

La declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 116/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. ROCCAACQUEDOLCESE (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Iuculano Rosario.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Roccaacquedolcese–Valdinisi del 10.04.2022.

C.U. n. 402 del 12.04.2022.

Con reclamo inviato a mezzo pec del 15.04.2022 l'U.S.D. Roccaacquedolcese, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal GST come in epigrafe riportata chiedendone l'annullamento o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi.

Preliminarmente si osserva che il reclamo così come proposto è inammissibile, ed invero la gara in questione rientra tra quelle per cui è prevista la procedura con termini abbreviati regolamentati con C.U. n. 160/A del 3 febbraio 2022 più volte riportato sui C.U. di questo Comitato.

In particolare è previsto, a pena di inammissibilità del reclamo: a) che entro le ore 24,00 del giorno di pubblicazione del C.U. su cui sono stati riportati i provvedimenti disciplinari che si intendono impugnare la Società deve depositare, a mezzo pec diretta alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, il preannuncio di reclamo; b) che i motivi vengano depositati, sempre a mezzo pec diretta alla CSAT, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U.

La declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA